

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 23. Agosto 1811

IL VICE-PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d'Olona

Al Sig. Sindaco di Legnano /

Comunico al Sig. Barone il prefetto Digr. che l'operazione relativa alla riscossione delle tasse di concisione abbia il pieno suo adempimento, lo stesso Sig. Prefetto con Ord. N. 11. corrente N. 17976. ha dichiarato, che sin come l'andata riscossione non ha potuto avere il suo effetto per termine indicato dall'Istruzione a stampa di S. E. il Sig. (gato) Ministro della Guerra 18. Maggio 1810. N. 18813., così d'esso disporre sia pure ricavatore comunale ove esistano punti tassati, ai quali punto è stata comunicata la succennata Ministeriale Istruzione, che per giorno unico del venturo Settembre dovranno avere versato nella cassa Digr. se non sceso, l'ammontare delle tasse imposte ai punti eventuali, secondo gli Stati che loro saranno stati spediti dalla rispettiva Municipalità, a termini dell'art. 2. della detta Ministeriale, con modificazioni per indicare dal successivo art. 8.

Cio' intendo, da greco, Sig. Sindaco, a voler diffidare il baccantone della
sua comune per l'immenabile ignoranza delle succinate
superiori disposizioni.

superiori disposizioni.
Ho il piacere di salutarla con distinta stima.

Profin

A. 175.
P. li M. Agosto 1811.
D°

Agli Atti chendosi diggia' date le
opportune disposizioni sull'oggetto di
qui tratta.

118.000.000.000.000
861.00

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 1. luglio 1811

EL VICE-PREFETTO


Del Distretto di Gallarate Dipartimento d'Olona

Ottavo modello di Sigillo

Si rimette in doppio (stampo) Modello N. III dell' istruzione) 18. Maggio
 proposito per la fattissima de ritratti de chi ha avuto la istruzione
 asfornita e sentito o chi ha dato sufficiete delle spese imposte a
 finire dell' art. 2. della suddetta Istruzione).

Ua si compiaria fanno seguire l' istruzione, e regolare per comitato
 adempimenti riferendomi a ristampa.

Mi prego di attestare la mia distinzione.



Anton

L.º 6 Auglio 1811.
d.

~~Intendo che questo è sentito a
Monsig. Monspiz
e non a me.~~

S' intende che da modelli vengono
a sì, ritrovare regolarmente
al giurato sentito a Monsig.
Creppi e si collochi a suo tempo il
Duplicato al Viceré -
Francesco Mazzoni

REGNO D'ITALIA.

OGGETTO.

*Circolare ai signori Prefetti
per l'esazione delle tasse
di coscrizione.*

Milano, il 18 maggio 1811.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Al signor Prefetto del Dipartimento del

SIGNOR PREFETTO, il decreto di S. A. I. il Principe Vicerè del 27 luglio 1810, ricordatole nelle mie circolari 6 agosto e 16 febbrajo p. p., prescrive che le tasse di coscrizione siano riscosse dai ricevitori comunali, coll' uso dei privilegi cui hanno diritto per l'esazione dell'imposta prediale, e versate nel Tesoro col mezzo de' ricevitori dipartimentali. In forza della detta circolare 16 febbrajo si sono in tutti i dipartimenti compilati gli stati delle tasse pei coscritti dell'anno corrente; si tratta ora di procedere all'esazione, e la presente non ha altro oggetto che di tracciare le norme colle quali dev' essere eseguita: esse sono le seguenti:

1. Ogni Prefetto rimette ai Viceprefetti del proprio Dipartimento lo stato conforme al modello I dei coscritti del rispettivo distretto esentati per inabilità e sottoposti a tassa.

Altro stato conforme al modello II rimette dei coscritti sottoposti a tassa per aver dato un supplente.

Un doppio di questi stati il Prefetto spedisce al ricevitore dipartimentale.

I Viceprefetti spediscono alla Municipalità di ogni comune doppia copia degli stati, giusta i modelli I e II, dei rispettivi coscritti sottoposti a tassa, e vi uniscono per ogni coscritto la notificazione in doppio conforme al modello III.

Gli stati suddetti devono essere sottoscritti rispettivamente dai Prefetti e dai Viceprefetti, onde poter essere autentici ed attendibili presso i funzionari ai quali vengono rimessi.

2. Le Municipalità fanno consegnare le notificazioni suddette ai coscritti ai quali appartengono: in caso di assenza dei coscritti esse sono consegnate alle loro famiglie, o ai loro tutori, curatori, agenti ecc. Quegli che riceve la notificazione deve sottoscriverne il duplicato. Qualora non vi sia in paese né il coscritto, né persona cui dirigersi per esso come sopra, si seguono le norme generali stabilite pei simili casi negli altri oggetti di pubblica amministrazione.

Eseguita la consegna delle notificazioni, le Municipalità spediscono al ricevitore comunale una copia degli stati ricevuti dal Viceprefetto, e vi uniscono il duplicato di ciascheduna notificazione sottoscritta come sopra da chi l'ha ricevuta, o colle note rispettive in caso di mancanza di persone a chi consegnarla.

3. Quei coscritti che si credessero gravati nella tassa loro fissata presentano immediatamente reclamo documentato alla Municipalità, che lo munisce delle sue osservazioni, e lo invia al Viceprefetto dal quale, munito del proprio parere, è spedito al Prefetto.

Il Prefetto, allorchè trova fondato il reclamo, provvede a termini di giustizia, ed ordina la sospensione provvisoria della esazione di tutta o parte della tassa imposta al reclamante; a tal nopo rilascia una dichiarazione conforme al modello IV, la quale viene consegnata al coscritto dalla Municipalità, cui è spedita coll' organo del Viceprefetto. Qualora il reclamo non sia fondato, il Prefetto comunica egualmente la sua decisione al Viceprefetto, e questi alla Municipalità che la fa conoscere al coscritto.

Ai coscritti, pei quali la tassa è stata fissata sul totale della rendita propria e di quella dei loro genitori, i Prefetti rilasciano *ex officio* (quando sia il caso) la dichiarazione di sospensione provvisoria per la somma equivalente alla differenza tra la tassa medesima e quella che avrebbe dovuto essere imposta, secondo le norme della LVI decisione ministeriale 1.º settembre 1805 (*).

(*) Decisione LVI del 1.º settembre 1805. L' obbligo della tassa di esenzione prescritto dall' art. VIII della Legge 13 agosto 1802 si verifica a carico della sostanza del padre, quand' anche il figlio tassato manchi d'ogni peculio suo proprio.

Dove però l' articolo suddetto vuole compresa nella rendita del figlio quella ezianio del padre, non può intendersi di tutta la rendita del padre, ma di quella sola porzione che congruamente assegnata già, o di ragione dovuta per causa di alimenti, può essere considerata parte della rendita del figlio.

Quindi se il figlio è unico la tassa deve calcolarsi sulla somma del peculio suo proprio e della rendita del padre; dove sono più figli, la tassa si calcola sulla somma del peculio proprio al figlio da esentarsi, e di quella porzione della rendita paterna che congruamente assegnata già, o di ragione dovuta per causa di alimenti, può essere considerata parte della rendita del figlio stesso.

4. La tassa deve essere versata nelle mani del ricevitore un mese dopo la consegna della notificazione, o della formazione dell' atto suppletorio , nel caso che non si avrà stata persona a chi consegnarla.

Ciò nulla ostante , oltre questo mese si può ritardare dai coscritti il pagamento sino al giorno in cui il ricevitore comunale si reca nella comune per esigervi le rate dell' imposta prediale : sino a questo giorno non si può devenire ad alcun atto coercitivo per l' esazione della tassa.

5. I signori Prefetti prenderanno le loro misure , onde per il giorno 15 giugno al più tardi tutte le notificazioni delle tasse dell'anno corrente debbano essere state consegnate , e ne sia stato rimesso il doppio insieme cogli stati ai ricevitori comunali. Quindi per il pagamento di dette tasse si terrà ultimo termine dopo il 15 luglio , *scadenza dei 30 giorni obbligatorj* , il giorno nel quale il ricevitore si reca nel comune per esigervi l' imposta prediale.

6. Verso quei coscritti tuttora debitori che nel giorno suddetto della esazione dell' imposta prediale non verseranno nelle mani del ricevitore la tassa da essi dovuta , il ricevitore procederà all' esazione forzosa , nel modo stesso e coll' uso de' medesimi privilegi cui ha diritto per l' esazione dell' imposta prediale.

Il coscritto che ha ottenuto la dichiarazione di sospensione provvisoria la presenta al Ricevitore , il quale la ritiene presso di sè , e desiste dall' esazione della somma in essa marcata.

7. I ricevitori comunali rilasciano la ricevuta del fatto pagamento a piedi della notificazione di ciaschedun coscritto , giusta il modello III : questa ricevuta rimane presso il coscritto a propria garanzia , e gli deve servire di documento per ottenere la carta di esenzione , siccome sarà stabilito con apposita istruzione.

8. Essendo accordato ai ricevitori comunali l' uso de' privilegi , come per le imposte prediali , incumbe loro l' obbligo di versare nella cassa del ricevitore dipartimentale l' intiera somma dell' esazione della quale furono incaricati. I ricevitori dipartimentali hanno lo stesso obbligo verso il tesoro. Il versamento pei ricevitori comunali e dipartimentali è obbligatorio alla stessa epoca in cui hanno obbligo di versare la rata dell' imposta prediale scaduta dopo il 30.º giorno dalla consegna delle notificazioni dette di sopra.

Le somme portate nelle dichiarazioni di sospensione provvisoria che il ricevitore comunale ha ritirato dai coscritti servono di scarico al medesimo , e perciò presenta le dichiarazioni stesse al ricevitore dipartimentale , al quale egualmente servono di scarico verso il Tesoro.

Contro quei ricevitori comunali o dipartimentali che alle epoche delle scadenze non eseguiscono il versamento delle somme date in esazione per tasse , o non producono le dichiarazioni suddette in proprio scarico , si procede nei modi stabiliti dalla legge.

9. Ogni Prefetto dopo aver diramato gli statuti e gli ordini per l' esazione delle tasse , giusta l' articolo 5 , spedisce a questo Ministero , ed a quello del Tesoro lo stato sommario delle esazioni ordinarie , conforme al modello VI. Alle epoche delle scadenze spedisce ai due Ministeri altro statuto , conforme al modello VII delle dichiarazioni rilasciate.

Tali sono , signor Prefetto , le norme che ho stabilito perchè si proceda alla esazione delle tasse di coscrizione dell' anno corrente. La prego a darsi ogni sollecitudine perchè sieno eseguite con esattezza.

Colle stesse norme e per le stesse epoche fissate di sopra vorrà disporre l' esazione delle somme tuttora dovute in codesto dipartimento per tasse dai coscritti degli anni precedenti : di tale esazione ne sarà rimesso ai due Ministeri un conto parziale , giusta i modelli VI e VII , contemporaneamente alla spedizione del conto dell' anno corrente.

Riceverà poi le successive istruzioni per la regolarizzazione delle partite sospese , per lo stabilimento dei registri di tassa , e per la emanazione delle carte di esenzione.

La prego , signor Prefetto , di accusarmi la ricevuta della presente.

Ho l' onore di salutarla con distinta stima e considerazione perfetta.

*IL GENERALE D' ARTIGLIERIA , CONSIGLIERE DI STATO ,
INCARICATO DEL PORTAFOGLIO ,*

D A N N A.

DISTRETTO DI

DIPARTIMENTO DEL

Anno 1811. CLASSE I DI COSCRIZIONE.

STATO dei Coscritti appartenenti alla suddetta Classe, i quali sono stati esentati per fisica indisposizione dal servizio militare, e sottoposti a tassa in virtù dell'art. 8.º della legge 13 agosto 1802.

Numero progressivo.	Nome e Prenome del Coscritto tassato.	Cantone, Comune e Lista a cui appartiene, e numero che occupa sulla Lista medesima.				Indicazione della tassa alla quale viene sottoposto.		OSSERVAZIONI.
		Cantone.	Comune.	Lista.	Numero.	Lire.	Cent.	

DISTRETTO DI

DIPARTIMENTO DEL

Anno 1811. CLASSE I DI COSCRIZIONE.

STATO dei Coscritti appartenenti alla suddetta Classe, i quali sono stati sottoposti a tassa in virtù dell'articolo 30.º della Legge 13 agosto 1802 per aver somministrato un supplente.

Nel resto le stesse indicazioni come nel Modello I.

DISTRETTO DI

MODELLO N.° III.

DIPARTIMENTO del

IL sottoscritto Viceprefetto notifica al coscritto N. N. registrato al numero della lista della prima classe dell'anno 1811, del Comune di Cantone di ch' egli deve pagare la tassa di lire (si metterà in lettere la somma) in virtù dell'articolo (8.º della legge 13 agosto 1802 per ottenuta esenzione dal servizio militare a causa di fisica inabilità) oppure (30.º della legge 13 agosto 1802 per aver dato un supplente).

La suddetta somma dovrà esser versata nelle mani del ricevitore del circondario della suddetta Comune di nel termine di 30 giorni decorrenti da quello della consegna della presente, ed al più tardi per il giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni suddetti, nel quale il ricevitore si recherà nella Comune per esigere l'imposta prediale. La dichiarazione dell'eseguito pagamento che il ricevitore rilascerà al coscritto a piedi della presente, servirà al coscritto medesimo di documento, onde ottenere la carta di esenzione.

Se il coscritto N. N. si crede gravato nella fissazione della tassa suddetta, presenterà indilatamente alla Municipalità del suddetto Comune il proprio documentato reclamo, che sarà col mezzo di questa Viceprefettura rimesso al signor Prefetto del Dipartimento per ottenere la sua decisione, la quale sarà al coscritto comunicata dalla Municipalità, e nel caso che il signor Prefetto ammetta le eccezioni, sarà al coscritto dalla Municipalità rimessa l'analogia Prefettizia dichiarazione di sospensione.

Qualora per il giorno suddetto dell'arrivo del ricevitore nella Comune per esigere l'imposta prediale, il coscritto non versi nelle mani del detto ricevitore la somma enunciata, o non gli presenti la dichiarazione di sospensione, il ricevitore è autorizzato a procedere all'esazione forzosa di detta somma nei modi e coll'uso dei privilegi stabiliti dalla legge per l'esazione delle imposte prediali, I beni del coscritto e quelli dei suoi genitori sono sottoposti all'esazione forzosa.

La presente sarà consegnata al coscritto medesimo, o in di lui assenza alla di lui famiglia, o al di lui tutore, curatore o agente: quegli a cui sarà consegnata ne sottoscriverà il duplicato che sarà dalla Municipalità del detto Comune rimesso al ricevitore per sua norma.

Dato da li

IL VICEPREFETTO,

Il sottoscritto ricevitore della Comune di dichiara di aver ricevuto la somma di lire per la causa suddetta.

DISTRETTO DI

DIPARTIMENTO DEL

Il Prefetto dichiara che ha trovato plausibili le eccezioni prodotte dal coscritto N. N. registrato al numero . . . della lista . . . della 1.^a classe dell'anno 1811, della Comune di Cantone di Distretto di circa la tassa di lire . . . (in lettere) impostagli in virtù dell'articolo (8) oppure (30) della legge 10. agosto 1802. In conseguenza ordina che sia sospesa provvisoriamente, e fino a nuova disposizione l'esazione (di detta somma) oppure (della somma di lire) (si metterà in lettere la parte per la quale si sospende l'esazione).

Dato a li del

IL P R E F E T T O ,

DIPARTIMENTO DEL

CONTO delle tasse imposte e riscosse dai coscritti del suddetto Dipartimento della prima classe dell'anno 1811, i quali sono stati esentati per inabilità, o hanno dato un supplente.

Indicazione dei Distretti.	TASSE AI COSCRITTI esentati per inabilità.			TASSE AI COSCRITTI che hanno dato un supplente.			TOTALE GENERALE		
	Ammontare delle Tasse imposte.	Ammontare delle dichiarazioni di sospensione provvisoria.	Ammontare delle somme riscosse e versate nel Tesoro Regio.	Ammontare delle Tasse imposte.	Ammontare delle dichiarazioni di sospensione provvisoria.	Ammontare delle somme riscosse e versate nel Tesoro Regio.	Delle Tasse imposte.	Delle dichiarazioni.	Delle somme riscosse.

DIPARTIMENTO DEL

STATO sommario delle tasse di coscrizione imposte ai coscritti della prima classe dell'anno 1811, le quali sono state date in esazione ai ricevitori dell'imposta prediale.

Indicazione de' Distretti.	Numero de' Coscritti tassati in ogni Distretto.	Ammontare delle tasse imposte ai Coscritti di ogni Distretto.	Giorno in cui scade il pagamento per parte de' Ricevitori dip. ⁱⁱ verso il Tesoro.	Osservazioni.

DIPARTIMENTO DEL

STATO delle dichiarazioni di sospensione provvisoria di pagamento rilasciata ai Coscritti della 4.^a classe dell'anno 1811, sottoposti a tassa.

Indicazione de' Distretti.	Numero delle dichiarazioni rilasciate per ogni Distretto.	Ammontare delle somme portate da tali dichiarazioni, per le quali si sospende l'esazione.	Osservazioni.

1^o 1^o
6. Giugno 1811.
agli atti per dirigenza